

COMUNE DI MONTEROTONDO

Provincia di Roma

* * * * *

BOZZA CONVENZIONE

**PER LA MANUTENZIONE E LO SVILUPPO DELL'AREA INDUSTRIALE
E ARTIGIANALE DEL COMUNE DI MONTEROTONDO.**

Nell'anno 2018, il giorno del mese di, nella sede del
Comune di Monterotondo (RM), tra:

- Il COMUNE DI MONTEROTONDO (C.F. 80140110588), rappresentato
dal Vice Sindaco Reggente rag. Antonino Lupi nel prosieguo anche solo
"Comune",

e

- Il CONSORZIO C.A.I.MO Consorzio con attività esterna (C.F.
97040520583 / P.IVA 14115421001), con sede legale in
Monterotondo (Rm), Via Albert Einstein n. 4, rappresentato dal
Presidente Sig. Ubaldo DEL BROCCOLO, nato a Monterotondo (Rm) il 24
gennaio 1965, in forza dei poteri e competenze che gli derivano dallo
Statuto del Consorzio, nel prosieguo per brevità anche solo "C.A.I.M.O."
o "Consorzio",

Premesso che

- nell'ambito della zona artigianale - industriale di Monterotondo
opera un Consorzio ora denominato "Consorzio Comprensorio

- Artigianale e Industriale di Monterotondo”, la cui costituzione è stata resa obbligatoria dalla Convenzione urbanistica del 09 maggio 1978 rep. n. 72, preordinata alla gestione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ricadenti nell’area stessa;
- al fine di disciplinare i rapporti intercorrenti tra il Consorzio e il Comune di Monterotondo per una migliore fornitura dei servizi e per garantire la maggiore utilità alle imprese insediate nel territorio, è stata stipulata in data 05 settembre 2001 un’apposita Convenzione;
 - detta Convenzione, scaduta il 05 settembre 2011, al fine di consentire alle Parti di giungere ad un nuovo testo condiviso, è stata rinnovata sino al 31 dicembre 2011 con deliberazione della Giunta Comunale n. 260 del 05 agosto 2011;
 - con la deliberazione n. 219 del 18 luglio 2013, l’Amministrazione ha valutato la necessità di sottoscrivere un Protocollo di intesa per lo sviluppo e la manutenzione dell’area industriale/artigianale in un’ottica di partenariato pubblico-privato” richiedendo altresì al Consorzio di modificare il proprio statuto al fine di diventare un soggetto giuridico idoneo ad essere titolare di diritti e doveri;
 - prorogando la validità della convenzione con il Consorzio sino al 31 dicembre 2015, con deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 27 maggio 2015;
 - in seguito proroga sino al 31 dicembre 2016, con deliberazione della

- Giunta Comunale n. 78 del 29 marzo 2016, dove è anche stata effettuata una revisione del contenuto del protocollo di intesa;
- con ulteriore proroga sino al 31 giugno 2017 con deliberazione della Giunta Comunale n. 89 dell'11 maggio 2017;
 - che l'attuale Consorzio CAIMO ha modificato il proprio statuto diventando un soggetto giuridico idoneo ad essere titolare di diritti e doveri, così come richiesto dall'Amministrazione con Deliberazione di Giunta n. 219 del 18 luglio 2013 e successiva Deliberazione n. 78 del 29 marzo 2016;
 - le opere di urbanizzazione primarie e secondarie realizzate *illo tempore* dal consorzio, sono oggi state prese in carico dal Comune, come da Convenzioni urbanistiche del 09 maggio 1978 rep. n. 72, del 01 marzo 1993 Rep. 25397, nonché dell'atto d'obbligo a rogito Simonetta Torina del 20 settembre 1989 Rep. 16535/2441, con conseguente accollo da parte del Comune di Monterotondo di ogni relativo onere e responsabilità, fatta salva la sola manutenzione ordinaria che continuerà a gravare sul Consorzio;
 - senza soluzione di continuità, dal momento della realizzazione delle opere di cui sopra, sulla base delle convenzioni succedutesi nel tempo, il Consorzio CAIMO ha sempre provveduto e continua a provvedere a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria così come il Comune di Monterotondo provvede alla manutenzione straordinaria di dette opere;

- il Comune di Monterotondo riconosce l'interesse collettivo legato alla presenza nel territorio delle aziende rappresentate dal C.A.I.M.O. nonché l'importanza di tale Consorzio anche al fine di sviluppare l'area industriale e dare continuità pertanto al suo operato;
- il Comune di Monterotondo ritiene che la collaborazione con il C.A.I.M.O, e pertanto con le Aziende consorziate, costituisca un valido strumento per cercare di dare risposta all'esigenza di tutela dell'occupazione e di creazione di nuove opportunità di lavoro sul territorio;
- sulla base del principio di sussidiarietà sancito dalla Costituzione all'art. 118 e sottolineato dallo Statuto Comunale all'art. 2 comma 3, alcune funzioni dell'ente locale, in quanto preordinate alla cura di interessi meritevoli di promozione istituzionale, si ritiene possano al meglio essere esercitate mediante l'iniziativa delle realtà associative del territorio quali espressioni qualificate degli interessi della comunità locale;
- gli obiettivi della collaborazione sono pertanto lo sviluppo sostenibile e la promozione economica e sociale del territorio nonché una sua efficiente gestione e manutenzione, anche legata all'efficientamento attraverso l'esecuzione di interventi per l'attivazione di energie alternative;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. del....., allegata alla presente Convenzione, il Comune di Monterotondo ha

definitivamente manifestato la volontà di sottoscrivere il presente documento e ne ha approvato il relativo schema;

- con verbale del 2018, allegato al presente Accordo, il C.A.I.M.O ha approvato il testo del presente accordo oggetto della deliberazione della Giunta Comunale n. del 2018;

si conviene quanto segue:

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 - Oggetto

1. La presente Convenzione regola i rapporti tra il Comune di Monterotondo e il C.A.I.M.O. per valorizzare l'organizzazione dei proprietari delle aree e l'autonoma capacità di gestire al meglio la manutenzione ordinaria del comprensorio consortile al fine di garantire condizioni ottimali per lo svolgimento delle attività delle imprese, lo sviluppo dell'area stessa e la sicurezza dei cittadini e operatori utenti della viabilità locale, nonché con lo scopo di garantire le condizioni ottimali per l'attrazione delle Aziende nell'area artigianale e la fidelizzazione delle stesse da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 3 - Durata

1. Il presente Accordo avrà validità di 5 (cinque) anni.
2. Alla scadenza, le Parti potranno comunque prorogare nuovamente o

stipulare una nuova Convenzione, apportando eventuali modifiche e/o integrazioni, per uguale o diversa durata.

Art. 4 – Adesione al Consorzio

1. Il Comune di Monterotondo, come sopra rappresentato e ai fini dell'operatività dei contenuti della presente Convenzione, riconoscendo il valore e la strategicità della forma consortile adottata dalle imprese dell'area industriale, intende garantire una particolare disciplina in favore di coloro che, assegnatari, proprietari o utilizzatori a qualsiasi titolo dei lotti ricadenti nel perimetro dell'area risultante dalla planimetria quivi allegata (*allegato 1*), già sancito dalle convenzioni urbanistiche del 09 maggio 1978 rep. 72, del 01 marzo 1993 rep. 25397, atto d'obbligo a rogito Simonetta Torina del 20 settembre 1989 rep. 16535/2441, nonché della delibera del Consiglio Comunale n. 141 del 10 aprile 1987, partecipano al Consorzio Comprensorio Artigianale e Industriale di Monterotondo costituito in dipendenza degli atti amministrativi sopra richiamati, secondo le quote millesimali spettanti a ciascun socio.

2. Il Comune si impegna a far sì che i futuri strumenti urbanistici che dovessero rendere edificabili le aree oggi non ricomprese nelle convenzioni sopra citate, ma ricadenti nella zona Industriale di Monterotondo, prevedano le medesime garanzie in favore dei proprietari di tali terreni e/o edifici che entrino a far parte del Consorzio Comprensorio Artigianale e Industriale di Monterotondo, così assumendo

gli obblighi e i diritti previsti dalla presente convenzione e dallo statuto del Consorzio.

3. Il C.A.I.M.O., come da verbale dell'Assemblea dei Soci del, si impegna ad accettare quali soci ordinari del Consorzio stesso i soggetti proprietari e/o assegnatari dei lotti ricadenti nel perimetro dell'area consortile;

4. Le parti concordano che, in deroga a quanto stabilito al punto 2 del presente articolo, il Comune di Monterotondo e le società o aziende da esso partecipate, quale proprietario di aree ricadenti nel perimetro dell'area artigianale, in considerazione del contestuale ruolo istituzionale nell'ambito del rapporto disciplinato dalla presente Convenzione, non partecipi al Consorzio e dei relativi oneri. Tuttavia, qualora il Comune dovesse assegnare, a qualsiasi titolo ed anche solo in via di fatto, una o più aree di sua proprietà a soggetti terzi, il Comune si impegnerà a comunicare a tali soggetti gli impegni ed obblighi della presente convenzione.

Art. 5 – Manutenzione ordinaria

1. Il C.A.I.M.O. conferma l'impegno e l'onere di provvedere, mediante gli interventi idonei a conservare l'efficienza, la fruibilità e la funzionalità e, previo piano di intervento annuale concordato con il Comune di Monterotondo entro il mese di marzo di ciascun anno, alla manutenzione ordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria allo stato esistenti e/o di successiva realizzazione, ricadenti nell'ambito territoriale

consortile ed indicate nel successivo comma 3, per un importo massimo di almeno euro 30.000,00 (trentamila) annui.

2. Gli oneri manutentivi ordinari e straordinari relativi alla pavimentazione e sotto fondazione stradale della via Ercole Ramarini, che ha la funzione di collegamento tra la Via Salaria e il viadotto autostradale per il casello di Castelnuovo di Porto, dell'asse viario di via Leonardo da Vinci, che ha anch'esso funzione di collegamento con il viadotto autostradale per il casello di Castelnuovo di Porto, nonché di Via Amaldi saranno posti ad esclusivo carico del Comune. Restano a carico del Consorzio, nell'ambito dell'importo fissato al comma 1, gli interventi di messa in sicurezza stradale, in caso di formazione di buche sul manto stradale, comprensiva delle alberature pericolose, al fine di garantire la tempestività del necessario intervento, previo accordo e autorizzazione da parte del Comune.

3. In particolare il Consorzio, salvo quanto indicato al punto precedente, conferma l'onere di dover provvedere alla manutenzione ordinaria degli spazi destinati a verde e parcheggio, pulizia caditoie, potatura degli alberi fino ad un massimo di 4 mt di altezza, o superiori solo in casi eccezionali di particolare pericolosità, previo accordo e autorizzazione dal parte del Comune. Al fine di prevenire equivoci e/o contestazioni, in ogni caso, sono da intendersi attività di manutenzione ordinaria dell'area consortile e dunque a carico del Consorzio C.A.I.M.O. esclusivamente le seguenti attività nei limiti appresso indicati:

- Potatura alberi fino ad un massimo di mt 4 di altezza (periodica e di messa in sicurezza);
- Pulizia interna ed esterna delle caditoie (cadenza semestrale);
- Manutenzione e pulizia aree verdi;
- Censimento e manutenzione toponomastica aziendale (fornendo planimetria con localizzazione e quanto indicato nei medesimi);
- Manutenzione aree verdi e pulizia delle rotatorie esistenti nell'area consortile di competenza;
- Manutenzione piazze e parcheggi ricadenti nell'area consortile;
- Ripristino buche o tratti stradali sotto ai 5 metri quadrati di superficie ed inferiori, per profondità, a cm 7 (pari al c.d. "tappetino d'usura");
- Ripristini cigli marciapiedi, aiuole e verde.

Ogni diversa attività di manutenzione resterà ad esclusivo carico del Comune di Monterotondo, salvo casi eccezionali e previo accordo scritto tra le parti e autorizzazione da parte del Comune.

4. I costi di manutenzione ordinaria delle opere di urbanizzazione saranno divisi tra i consorziati secondo le norme Statutarie del Consorzio.

5. Qualora il C.A.I.M.O. non adempia agli oneri di manutenzione ordinaria secondo il piano di intervento concordato annualmente, il Comune, considerata tale previsione quale intervento minimo da assicurare per la fruibilità e funzionalità dell'area, si riserva previa

diffida, la facoltà di disporre direttamente l'esecuzione dei lavori e di adottare successive e conseguenti determinazioni. Per gli interventi di manutenzione il Consorzio si impegna a rispettare i principi del Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2006 e s.m.i.) e in particolare selezionare gli operatori economici attraverso banche dati in possesso dell'Amministrazione Comunale e utilizzando il principio di rotazione come disposto nelle linee guida ANAC n.4/2016.

Art. 6 – Manutenzione straordinaria

1. Il Comune conferma il proprio obbligo di provvedere a propria cura e spese alla manutenzione straordinaria di tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
2. A tal fine il Comune ha istituito apposito capitolo nel bilancio di previsione cap. 9142.00 – “Manutenzione straordinaria infrastrutture a servizio delle aree produttive nella zona industriale” ed a reperire le risorse all'uopo necessarie compatibilmente con le proprie risorse di bilancio.
3. Nell'ambito di quanto sopra, il Comune provvederà a predisporre un piano di intervento annuale concordato con il Consorzio da definire a seguito dell'approvazione del proprio bilancio.
4. Ove ritenuto utile al fine di garantire interventi più rapidi, il Comune di Monterotondo si impegna ad individuare, attraverso procedura di evidenza pubblica, una ditta alla quale affidare gli interventi manutentivi straordinari con garanzia di tempi di intervento certi e comunque

conformi al piano di intervento.

5. Il C.A.I.M.O. si impegna a segnalare gli interventi manutentivi di natura straordinaria, non programmati ed indifferibili, dandone tempestivo avviso al dipartimento tecnico del Comune che si impegna ad eseguirli/farli eseguire nel più breve tempo possibile, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, nell'ambito del contratto di cui al comma 4.

6. Il C.A.I.M.O. segnalerà al Comune eventuali anomalie sugli interventi di ripristino stradale effettuati dalle società erogatrici di pubblici servizi nell'area industriale.

Art. 7 – Centro Servizi Comunale

1. Le Parti prendono atto che è in corso di realizzazione all'interno del Comprensorio Consortile, un Centro Servizi per le aziende.

2. In forza del ruolo di collaborazione riconosciuto al C.A.I.M.O. dall'Amministrazione Comunale per la promozione e mantenimento degli standard ottimali necessari all'attrazione e la fidelizzazione delle aziende, per lo sviluppo dell'area e per la tutela dell'occupazione e per gli oneri derivanti dalla presente Convenzione, il Comune si impegna a riservare un spazio idoneo all'interno del predetto Centro per la sede e gli uffici del C.A.I.M.O. per la durata della Convenzione, alle condizioni, costi e modalità previste dalle norme e dai regolamenti vigenti e futuri in materia di affidamento a terzi di immobili di proprietà pubblica.

Art. 8 – Collaborazione

1. Il Consorzio ed il Comune di Monterotondo nomineranno ciascuno un proprio rappresentante al fine di agevolare la gestione dei rapporti tra le Parti ("Responsabili dei Rapporti").

2. Il Comune di Monterotondo si impegna a richiedere e a tenere in considerazione, dando idonea motivazione qualora volesse discostarsene, il parere, non vincolante, del responsabile dei rapporti del Consorzio ogni volta debba essere adottata una decisione che coinvolga interessi e/o diritti del Consorzio stesso o dei suoi consorziati, fornendo all'uopo tutte le informazioni e la documentazione necessarie.

3. Nella loro qualità i responsabili dei rapporti avranno diritto a partecipare alle conferenze di servizi in cui è parte il Comune di Monterotondo e che coinvolgono interessi dell'area consortile.

4. A tal fine il Comune di Monterotondo si impegna a dare tempestiva comunicazione al Responsabile dei Rapporti del Consorzio C.A.I.M.O. di ogni seduta della conferenza dei servizi a cui questo ha diritto di partecipare mediante posta certificata che deve pervenire presso la sede consortile del C.A.I.M.O., di norma e salvo esigenze contingenti, almeno 5 giorni prima della data fissata per la Conferenza stessa, precisando altresì gli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 9 – Igiene urbana

1. Le Parti prendono atto che la pulizia, (con mezzo idoneo) delle zone asfaltate (strade e proprietà comunali ivi esistenti), sarà effettuata, a spese del Comune, tramite l'Azienda Pluriservizi Monterotondo o altro

affidatario del "servizio di igiene urbana".

2. Al fine di garantire la salute pubblica e prevenire eventuali discariche abusive, è individuata in via Einstein n.9 l'Ecocentro comunale, quale punto autorizzato di raccolta dei rifiuti unitamente, all'impianto per la valorizzazione dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata.

3. Al fine di prevenire il fenomeno delle discariche abusive, ed eventuali rifiuti ingombranti abbandonati impropriamente all'interno dell'Area Industriale, dietro segnalazione del C.A.I.M.O., il Comune di Monterotondo provvederà senza alcun onere per il C.A.I.M.O., tramite l'Azienda Pluriservizi Monterotondo o altro affidatario del "servizio di igiene urbana", al loro recupero e smaltimento, nell'ambito delle aree pubbliche, nonché all'installazione di sistemi di controllo automatici (foto trappole).

Art. 10 – Segnaletica e affissioni

1. Il Comune di Monterotondo provvederà alla cura della segnaletica stradale orizzontale e verticale, e dei relativi aggiornamenti, delle strade del Comprensorio Consortile, sopportandone i relativi costi limitatamente alle disponibilità di bilancio nell'ambito delle manutenzione straordinaria di cui all'art. 6.

2. Le Parti espressamente convengono, anche al fine di prevenire il fenomeno dell'affissione abusiva con conseguente evasione della relativa imposta, che le affissioni pubblicitarie e istituzionali poste all'interno delle aree comuni del Consorzio potranno essere effettuate solamente

all'interno degli appositi spazi preliminarmente individuati di comune accordo. Eventuali segnaletica difforme da parte di aziende ivi comprese tra quelle localizzate all'interno dell'area industriale, deve essere rimossa a cura e spese del consorzio C.A.I.M.O..

Art. 11 – Sviluppo dell'area e responsabilità sociale d'impresa

1. Il Consorzio e l'Amministrazione Comunale concordano nel ritenere prioritario lo sviluppo dell'area industriale e di volerne pertanto sinergicamente favorirne la crescita economica, produttiva e occupazionale a vantaggio di tutto il territorio comunale e dei suoi cittadini, impegnandosi pertanto a mettere in campo tutte le iniziative utili al rafforzamento competitivo delle imprese localizzate nell'area, quali, ad esempio, progetti finalizzati ad intercettare finanziamenti e investimenti pubblici e privati sui temi dell'innovazione tecnologica, del risparmio energetico, della protezione dell'ambiente, del dissesto idrogeologico, della creazione di infrastrutture materiali ed immateriali (banda larga), della formazione e riqualificazione professionale, della sicurezza sul lavoro, dei beni culturali, etc...

2. Le Parti, inoltre, preso atto delle iniziative recenti da parte degli enti preposti, quali segnatamente Ministeri, Regione Lazio, Città Metropolitana di Roma Capitale, in merito alla creazione, al finanziamento e alla partecipazione diretta e/o indiretta ad aggregati industriali, in particolare, di Distretti Industriali, Consorzi Industriali, Distretti Tecnologici, Reti di Imprese, e aggregazioni similari,

verificheranno congiuntamente le possibilità di dare nuova veste al C.A.I.M.O. al fine di rafforzarne le potenzialità competitive e aumentare le capacità attrattive in particolare per le imprese innovative e ad alto contenuto tecnologico.

3. Nell'ottica condivisa di sviluppo del territorio in tutte le sue forme, a partire dalle dinamiche sociali, il C.A.I.M.O. dichiara la propria disponibilità a favorire progetti comuni con tutte le scuole e le realtà formative presenti tendenti a costruire e rendere effettivi percorsi di raccordo fra mondo dell'istruzione e mondo del lavoro a partire da iniziative condivise sull'orientamento al lavoro e ai lavori, stage e tirocini formativi programmati, percorsi sperimentali di alternanza scuola lavoro, apprendistato, interventi sociali per la prevenzione e il recupero di situazioni di disagio e di emarginazione, rendendo concreta una più stretta collaborazione fra le Parti atta a consentire il perseguimento degli indicati interessi pubblici e privati delle imprese, dei lavoratori e dei cittadini del territorio del Comune.

4. Al fine di rendere immediatamente operativa la volontà delle Parti espressa nella presente Convenzione, potrà essere costituito un tavolo di lavoro permanente composto da quattro persone, due di delega del Comune e due di delega del C.A.I.M.O., con il compito di programmare, valutare, proporre e monitorare le attività conseguenti ai dichiarati indirizzi.

5. Le Parti, riconosciuta l'importanza di mantenere elevato l'utilizzo delle

strutture della zona industriale, condividono l'obiettivo di sviluppare il marketing territoriale e l'attrazione per investimenti futuri nell'area.

6. Le Parti esploreranno modalità innovative per l'utilizzo degli spazi e qualora un soggetto terzo intenda usufruire di aree private o comunali ricadenti nell'ambito dell'area industriale per iniziative di interesse pubblico, patrocinate o comunque note all'Amministrazione, il Comune e il C.A.I.M.O. si impegnano a darsi vicendevolmente tempestiva comunicazione e informazione al riguardo.

7. Il Comune, sulla base di uno Studio presentato dal C.A.I.M.O., e compatibilmente con gli obiettivi dell'Amministrazione, potrà valutare la possibilità di uno sviluppo nell'area di attività di servizi alle imprese e terziario commerciale, adottando all'uopo i provvedimenti necessari.

8. Le Parti si impegnano a concordare azioni di comunicazione per la valorizzazione dell'area industriale e della sua evoluzione.

Art. 12 – Agevolazioni tributarie per le attività produttive

1. In considerazione del riconoscimento da parte del Comune della straordinaria rilevanza sociale, economica ed occupazionale delle attività produttive site sul territorio comunale, il Comune stesso, anche al fine della salvaguardia degli attuali livelli occupazionali e dell'attrazione di nuovi investimenti, si impegna a prevedere, nei limiti imposti dalla legge, agevolazioni, esenzioni, scomputi o benefici comunque denominati di seguito elencati e altrove richiamati.

2. Il Comune di Monterotondo, nell'ambito dei propri bilanci annuali di

previsione, e dell'autonomia regolamentare vigente, potrà prevedere una riduzione annuale dell'aliquota dell'imposta sugli immobili, oggi denominata IMU, per gli edifici industriali rientranti nella categoria catastale D, che siano in regola con il versamento dei tributi locali nei confronti del Comune di Monterotondo.

3. Tale riduzione, compatibilmente con la normativa vigente, sarà definita annualmente nella deliberazione consiliare di approvazione delle aliquote delle imposte sugli immobili, oggi denominata IMU.

Per l'anno 2019 la proposta di riduzione sarà pari allo 0,8 (zero virgola otto) per mille.

Art. 13 – Nuove infrastrutture

1. Al fine di implementare i servizi e le attività offerte ai Consorziati e ai terzi, le Parti riconoscono la necessità di provvedere alla realizzazione di nuove infrastrutture (tra le quali rientra anche la nuova pista ciclabile già finanziata dal bando della Città Metropolitana di Roma Capitale Decreto n. 11 del 22 febbraio 2018, attraverso il Bando delle periferie di cui al D.P.C.M. 25 maggio 2016), da collocarsi all'interno del territorio consortile, impegnandosi a collaborare per individuare di concerto le opere da realizzare e per ricercare le relative fonti di finanziamento.

2. Qualora il C.A.I.M.O. decidesse di realizzare a propria cura e spese progetti di sviluppo per l'area industriale, il Comune si impegna a collaborare con lo stesso per l'accesso ai contributi, (metropolitani, regionali, nazionali ed europei), ponendo in essere ogni attività/azione all'uopo necessaria e fornendo ogni supporto informativo, logistico e

amministrativo.

Art. 14 – Vigilanza

1. Al fine di garantire la sicurezza dei singoli consorziati, potrà essere attivato un servizio di tele vigilanza e guardiania notturna delle parti comuni.

2. La gestione del predetto servizio sarà eseguita dal Consorzio nel rispetto della normativa vigente e le spese relative si intendono a esclusivo carico dei singoli consorziati e dei soggetti indicati all'art. 2, comma 1, nella misura e con le modalità indicate nello statuto del C.A.I.M.O..

3. Il Comune si impegna a rilasciare in tempi brevi le autorizzazioni che eventualmente dovessero essere necessarie.

Art. 15 - Mobilità

1. Le Parti si impegnano, ciascuno per quanto di propria competenza, a sviluppare, in collaborazione con le aziende di trasporto pubblico che operano nell'area, un progetto che agevoli la mobilità sostenibile dei dipendenti e visitatori verso e dalle aziende site nella zona industriale/artigianale sia mediante la programmazione di servizi di navetta sia con l'istituzione di servizi innovativi quali Bike Sharing, Car Sharing, etc.

Art. 16 – Rete dati

Al fine di migliorare la competitività delle aziende collocate nell'area consortile il Comune, nell'ottica di cui al precedente art. 13, si impegna,

con la cooperazione del Consorzio, a consentire ad uno o più operatori, individuati dal Consorzio stesso e senza alcuna preclusione di interventi futuri a garanzia della concorrenza e del mercato, di predisporre le infrastrutture necessarie presso l'area consortile al fine di garantire un collegamento-dati ad alta velocità (fibra ottica) senza alcun onere a riguardo per il Comune e con la possibilità per lo stesso di utilizzare, senza spese, cavidotti e/o impianti, centraline e/o diramazioni di prossimità per il cablaggio delle proprie strutture, manufatti e/o immobili esistenti e di futura realizzazione.

Art. 17 – Modificazioni soggettive

1. Le Parti espressamente riconoscono e prendono atto che il Consorzio C.A.I.M.O. ha modificato il proprio statuto al fine di diventare un soggetto giuridico idoneo ad essere titolare di diritti e doveri.
2. Qualora il C.A.I.M.O. dovesse nuovamente modificare la propria veste giuridica il nuovo soggetto costituito potrà subentrare dietro autorizzazione da parte del Comune di Monterotondo, in tutti i rapporti intrattenuti dal Consorzio C.A.I.M.O. stesso, ivi compresa la presente Convenzione.

Art. 18 – Anagrafica aziende

1. Il C.A.I.M.O. si impegna a fornire ogni anno l'anagrafica aggiornata delle imprese insediate nel comprensorio consortile, indicandole inoltre per tipologia di attività, il numero degli addetti e la superficie per l'attività produttiva anche al fine di costituire filiere produttive e

distrettuali.

2. L'anagrafica delle aziende verrà condivisa con l'Amministrazione Comunale per le finalità istituzionali proprie e di altri soggetti pubblici.

Art. 19 – Rendiconti

1. Entro il primo bimestre di ogni anno solare successivo alla sottoscrizione della presente Convenzione e comunque prima della definizione del piano degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, il C.A.I.M.O. dovrà produrre il rendiconto delle spese sostenute per la manutenzione ordinaria dell'anno precedente.

Art. 20 – Responsabilità

1. Ciascuna parte sarà responsabile per le attività di sua competenza dalle quali possano derivare danni a persone e/o cose.

2. Ciascuna Parte si impegna e si obbliga ad accendere adeguate polizze assicurative a copertura dei rischi di cui al precedente comma 1 ed a darne evidenza all'altra parte.

3. Il Comune di Monterotondo resta estraneo ai rapporti tra il C.A.I.M.O. e le imprese esecutrici dei lavori individuate dallo stesso e pertanto ai rapporti tra le stesse imprese esecutrici e i propri dipendenti, collaboratori o incaricati a qualsiasi titolo, nei confronti dei quali, il Comune, non assume alcun obbligo.

Art. 21 – Decadenza e Recesso

1. La presente Convenzione decadrà automaticamente con l'eventuale scioglimento del Consorzio fatto salvo quanto previsto all'art. 18.

2. L'Amministrazione Comunale può recedere dal presente contratto, per motivi di interesse pubblico, dandone comunicazione almeno 6 mesi prima dal primo gennaio dell'anno successivo.

Art. 22 – Domicilio e comunicazioni

1. Per tutte le comunicazioni inerenti e conseguenti la presente Convenzione, il Consorzio elegge domicilio presso la sede del C.A.I.M.O., attualmente sita in via Einstein n. 4 e il Comune presso la residenza municipale e i propri uffici competenti.

2. Le Parti concordano quale modalità di comunicazione ordinaria che risponda ad esigenze di tracciabilità e di speditezza, lo strumento della posta elettronica ordinaria, salvo che per particolari esigenze di carattere probatorio in relazione ad aspetti particolari per le quali si procederà con le modalità previste dalla legge.

3. Qualora una delle Parti modificasse il proprio domicilio dovrà darne comunicazione all'altra. In mancanza le comunicazioni si intenderanno ricevute decorsi 5 (cinque) giorni dall'invio all'indirizzo indicato nella presente convenzione.

Art. 23 – Protezione dei dati personali

1. Il Consorzio prende atto che i dati contenuti nella presente Convenzione saranno utilizzati esclusivamente nell'ambito delle finalità per cui lo stesso è stato redatto e sottoscritto, con modalità anche telematiche e da personale dell'Ente, personale incaricato o collaboratori e che potranno altresì essere oggetto di comunicazione, previa apposita

informativa ai soggetti interessati in conformità del D.lgs. 196/2003, a soggetti o Autorità in relazione alle proprie competenze.

Art. 24 - Norme finali e rinvii

1. Quanto previsto nella presente Convenzione potrà essere modificato, solamente per iscritto, esclusivamente su espressa volontà delle Parti ovvero, senza obbligo di modifica del testo o di nuova sottoscrizione tra le Parti, per effetto di norme di legge intervenute successivamente alla conclusione dello stesso.

2. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si rinvia alle norme di legge e regolamentari se e in quanto applicabili.

Consta il presente atto di ventidue pagine intere comprese le firme.

Rag. Antonino LUPI – Vice Sindaco Protempore Comune di Monterotondo

Sig. Ubaldo DEL BROCCOLO – Presidente del C.A.I.M.O.